

# AGGIORNA n 90 del 21/07/2020

## DIREZIONE

**LIVIA MORONE**  
Dottoressa Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Contabile

**FABRIZIO D'AGOSTINI**  
Avvocato Cassazionista

## AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**  
Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**  
Dott. **ALBERTO GASPARINI**  
Dott. **MARCO ZANIN**  
Dott. **GIANPAOLO SANDRETTA**

**SABRINA LEONE**  
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**  
Rag. **EUGENIA RUSSO**  
**ALESSANDRO ZAVATTARO**

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

**FERDINANDO CALABRESE**  
Consulente Del Lavoro  
Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

## AREA CONSULENZA LEGALE

**PIETRO FLORIS**  
Avvocato Of counsel

**RAFFAELE GAMMAROTA**  
Avvocato Of counsel

**GABRILLE BAROUCH**  
Dottoressa in Giurisprudenza

## COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

**NADIA ANGELILLO**

## COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

**CINDY CORRADI**

## AMMINISTRAZIONE

**IVANA PICCIAU**  
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

**CINDY CORRADI**

Partnership con: **DMZ SRL**  
**SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

## RETRIBUZIONE IN NATURA Novità introdotte nella disciplina generale

Le norme in materia di **“Fringe benefit”** (termine solitamente usato in alternativa a **“retribuzioni in natura”**), prevedono che il datore di lavoro, anche in aggiunta alla normale retribuzione, possa concedere ai propri dipendenti l'uso di beni e servizi. Essi rientrano nel concetto di **“retribuzione”** e in quanto tale, sono tassate ed assoggettate a contributi previdenziali.

Sempre le norme di legge dettano regole da seguire per determinare l'importo da prendere come base imponibile su cui calcolare imposte e contributi.

A tal fine è importante distinguere i *benefits* che rientrano nella cosiddetta **“parte fissa”** della retribuzione annua linda (ad es. l'autovettura) dai *benefits* che invece vengono riconosciuti all'esito della scelta del lavoratore di convertire l'eventuale premio di risultato in prestazioni di *welfare* di cui tratteremo in un prossimo DMZ Aggiorna.

Nel caso di concessione al dipendente del veicolo ad uso promiscuo, si configura un **“benefit”** che, in quota parte, viene considerato retribuzione e normalmente concorre alla formazione del **reddito imponibile per l'importo che eccede la soglia di € 258,23 annui**.

Nello specifico, la concessione ad uso promiscuo deve essere calcolata **assoggettando forfettariamente ad INPS e ad IRPEF il 30% del costo al Km**, calcolato in relazione alla tariffa ACI specifica per l'autovettura che viene assegnata e per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.

Una **novità** introdotta dal 1° luglio 2020, di cui suggeriamo di tener conto nella scelta del veicolo da concedere eventualmente ai propri dipendenti, consiste nella percentuale calcolata sui Km: **essa cambia in base alle emissioni dell'automobile concessa in uso promiscuo al dipendente**, nello specifico:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di Co2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km e aumentata al 50% per l' anno 2021;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiore a 190g/km e aumentata al 60% per l'anno 2021.

Facciamo degli esempi per comprendere meglio:

Si supponga che a un dipendente venga concessa, in data **1° gennaio 2020**, per l'intero anno, in uso promiscuo, una vettura BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo.

In base alle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020 il costo per chilometro ai fini del calcolo del fringe benefit è pari a 0,8574.

Pertanto, il fringe benefit per il dipendente sarà pari a:

$$(0,8574 \times 15.000) \times 30\% = \underline{\underline{3.858,30}}$$

Si supponga che la stessa automobile venga concessa in uso promiscuo, in data **1° luglio 2020**. La vettura in questione ha emissioni di CO2 pari a 172g/km.

Pertanto, il fringe benefit sarà pari a:  $(0,8574 \times 15.000) \times 40\% = \underline{\underline{5.144,40}}$  con un aggravio pari a **1.286,10 euro**

Se la stessa vettura sarà concessa in uso a partire dal 2021, supponendo che le nuove regole siano confermate anche per il prossimo anno, il fringe benefit sarà pari a:  $(0,8574 \times 15.000) \times 50\% = 6.430,50$ .

E' necessario specificare, però, che le tabelle ACI riproducono, per singolo modello di autovettura o motociclo, il solo valore annuale del reddito convenzionale imponibile ma non riportano l'emissione di Co2; pertanto, è necessario recuperare tale informazione direttamente dai documenti relativi al mezzo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti